



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 186 – 30 LUGLIO 2021

Riunione del 28/07/2021

**95.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **S.S. PANTA REI ASD in persone del Presidente p.t.**
- **Sig. Alessandro PAGLIONE nella qualità di Presidente p.t. della S.S. PANTA REI ASD**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Massimo Argirò | Componente |

Si è riunito all'udienza del 28 Luglio 2021 per la discussione del procedimento disciplinare a carico di:

- *SOC. PANTA REI ASD per aver violato gli artt. 2 RAT; 1, 74, 76 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale avendo effettuato il primo tesseramento online dell'atleta Moroni Stefano, senza che questi abbia mai sottoscritto il modulo (Mod. F) previsto dalla normativa vigente;*
- *SIG. PAGLIONE ALESSANDRO, nella qualità di Presidente p.t. della soc. Panta Rei ASD; per aver provveduto al tesseramento dell'atleta Moroni Stefano per la stagione sportiva 2020/2021, senza che questi abbia mai sottoscritto il Mod. F, previsto dalla normativa vigente, in violazione degli artt. 19 Rat; 1, 74, 75 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Tribunale, ricevuto l'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 68.20.21 in data 27 maggio 2021, fissava l'udienza odierna per la discussione.

Risultava collegato in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni.



Per gli incolpati era presente il Presidente assistito per l'udienza dall'Avv. Paolo Gullà. Il sostituto procuratore illustrava l'atto di deferimento e chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati. L'Avv. Gullà discuteva rilevando come quanto commesso fosse frutto di un mero errore e dell'inesperienza. Chiedeva comunque applicarsi una sanzione meno afflittiva.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'esposto del tesserato Moroni Stefano l'ufficio tesseramento provvedeva alla revoca del tesseramento dell'atleta in quanto perfezionatosi senza la preventiva sottoscrizione del modulo di primo tesseramento (Mod. F). Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Il sodalizio nella memoria presentata alla Procura ha ammesso il fatto tentando di giustificare l'accaduto con un particolare momento societario che ha portato all'errore. Il fatto è stato reiterato dalla difesa nel corso dell'udienza.

La giustificazione non può certo essere considerata come esimente di responsabilità poiché è preciso obbligo del sodalizio e del Presidente, che certifica la circostanza, essere il possesso del modulo F sottoscritto.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione costituisce responsabilità disciplinare a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea documentazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso dei documenti ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).



Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- 1) la sanzione della sospensione per mesi tre a carico del tesserato Paglione Alessandro
- 2) La multa di € 300,00 a carico della SOC PANTA REI

Roma, 28 luglio 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 luglio 2021